



CITTÀ DI GIOVINAZZO
(Città Metropolitana di Bari)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 7/8/2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 13/10/2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/3/2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/5/2023 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24/7/2026 (in vigore dal 1/1/2026)



TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1. Oggetto del Regolamento	1
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	
Art. 3. Soggetto attivo	2
TITOLO II — PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	2
Art. 4. Presupposto per l'applicazione della tassa	2
Art. 5. Soggetti passivi	3
Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	3
Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento	4
Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	4
Art. 9. Superficie degli immobili	5
TITOLO III — TARIFFE	5
Art. 10. Costo di gestione	5
Art. 11. Determinazione della tariffa	5
Art. 12. Articolazione della tariffa	6
Art. 13. Periodi di applicazione della tassa	6
Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche	7
Art. 15. Occupanti le utenze domestiche	7
Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche	8
Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche	8
Art. 18. Scuole statali	8
Art. 19. Tassa giornaliera	8
Art. 20. Tributo provinciale	9
TITOLO IV — Riduzioni e agevolazioni	9
Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche	9
Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	9
Art. 23. Riduzioni per il recupero e/o riciclo dei rifiuti	10
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	11
Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	11
Art. 26. Agevolazioni	11
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	12
TITOLO V — DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	12
Art. 28. Obbligo di dichiarazione	12
Art. 29. Dichiarazione di attivazione	13
Art. 30. Dichiarazione di variazione e cessazione	14
Art. 31. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	15
Art. 32. Poteri del Comune	16
Art. 33. Accertamento	16
Art. 34. Sanzioni	17
Art. 35. Riscossione	18
Art. 36. Modalità per la rateizzazione dei pagamenti	19
Art. 37. Interessi	19
Art. 38. Rimborsi	19
Art. 39. Somme di modesto ammontare	19
Art. 40. Contenzioso	20
TITOLO VI — Disposizioni finali e transitorie	20
Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni	20
Art. 42. Clausola di adeguamento	20
Art. 43. Disposizioni transitorie	20
ALLEGATO A	21

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevista dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014). Il presente Regolamento in particolare stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui dall'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
3. Nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, *ratione temporis* vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 116 del 03/09/2020 e s.m.i.. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 152/2006: *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"*.
4. Sono rifiuti urbani i seguenti rifiuti di cui al combinato disposto dell'art. 184, comma 2, e dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. N. 152/2006:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
 - 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune
5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del **decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE** in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; ⁽⁹³⁵⁾

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; ⁽⁹³⁶⁾

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; ⁽⁹⁴¹⁾ ⁽⁹³⁶⁾

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario; ⁽⁹⁴²⁾

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

6. Ai sensi dell'art. 185, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al *decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117*; d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'*articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio* e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 3. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili ai 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II — PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 5. Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile e comunque al massimo di una durata non superiore a sei mesi dalla data di inizio lavori;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per le utenze non domestiche, relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%.
4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione:
 - 6.1 - In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio della attività produttive, quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
 - 6.2 - Al fine dell'applicazione del comma 6.1, si precisa che: il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;

sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo i magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati in quanto funzionalmente collegati all'attività di commercializzazione e non di lavorazione.

6.3 - A pena di decadenza dell'esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dai successivi articoli 29 e 30, nella quale dichiarerà le superfici **delle aree di produzione dei rifiuti speciali** e dei magazzini di cui al comma 6.1.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

4. La superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo-interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III — TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in base ai criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti di cui la delibera n. 363/2021 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dal Metodo Tariffario adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera n. **363/2021** e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.

3. La tariffa è determinata per anno solare sulla base del MTR predisposto annualmente dal gestore, trasmesso all'Ente territorialmente competente per la validazione e successivamente inviato, per la relativa approvazione, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5. I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvate annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n. 15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da:

- a) una quota fissa relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, ai costi comuni riferiti alle attività di accertamento e riscossione, alla gestione del rapporto con gli utenti anche mediante sportelli dedicati e call-center, alla promozione di campagne ambientali e alle iniziative volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, ai costi generali di gestione e ai crediti inesigibili, ai costi d'uso del capitale comprensivi della componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi e alla remunerazione del capitale investito, nonché, in linea generale, a tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 363/2021 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;
- b) una quota variabile relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, dei costi per le attività di trattamento e smaltimento/recupero al netto della somma dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché, in linea generale, tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA **n. 363/2021** e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, di cui all'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze per una quota, determinata annualmente dall'organo di indirizzo politico dell'ente, proporzionale ai risultati raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata nell'anno precedente.

Art. 13. Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, a meno che gli stessi dimostrino di aver assolto agli obblighi dichiarativi e di versamento della tassa presso altro comune. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dell'Italia.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano pertinenze di abitazioni nel caso in cui il contribuente possieda almeno un immobile destinato ad abitazione e, quindi, alle stesse si applicano le tariffe previste per le utenze domestiche, purché comunque detenute da persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale. Nel caso di immobili della suddetta tipologia detenuti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, la tariffa da applicare è quella determinata in relazione ad un nucleo familiare composto forfettariamente da un componente.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare hanno efficacia a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione o, in caso di omessa dichiarazione, dal 1° gennaio dell'anno solare seguente.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base

di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**ALLEGATO A**.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente, di estensione non inferiore a 20 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie utilizzata a tal fine, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 217DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 19. Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 30%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (riciclo/recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV — Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. La copertura delle riduzioni previste dal presente articolo è disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 14 ter del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo

minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del processo o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

Art. 23. Riduzioni per il recupero e/o riciclo dei rifiuti

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, per la sola quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo/recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione, rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività.

2. Per «riciclo/recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettere t) e u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) riciclo: una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

b) recupero: una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1. è riconosciuta con la seguente graduazione:

- riduzione tariffaria del 10% per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero/riciclo maggiore del 40% e fino al 50% della produzione totale annua del rifiuto;
- riduzione tariffaria del 20% per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero/riciclo maggiore del 50% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
- riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero/riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto.

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base dei valori medi dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, entro il 31 gennaio di ciascun anno e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

6. La copertura delle riduzioni previste dal presente articolo è disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 60% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

4. La copertura delle riduzioni previste dal presente articolo è disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

- al 40% per le utenze poste a una distanza non superiore a 1.500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

- al 35% se la suddetta distanza è compresa fra i 1.500 metri e i 2.500 metri;

- al 30% se la suddetta distanza supera i 2.500 metri.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La copertura delle riduzioni previste dal presente articolo è disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 26. Agevolazioni

1. La tariffa è ridotta del 50% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze dei seguenti soggetti passivi:

1) ONLUS;

2) associazioni sociali, culturali, sportive, di volontariato, d'arma e combattentistiche;

3) imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti le occupazioni permanenti del suolo pubblico, appartenenti alla categoria di utenze n. 22 denominata "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub". L'agevolazione si applica limitatamente alla superficie autorizzata, con l'avvertenza che l'irrogazione di sanzioni tributarie/amministrative comunali comporta l'immediata decadenza dalla concessione o autorizzazione rilasciata».

2. Sono esenti dalla tassa:

- i locali adibiti ad uffici pubblici comunali ed i locali adibiti esclusivamente al culto pubblico, cattolico o altri riti;

- gli Enti morali legalmente riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica e gli Istituti Religiosi che svolgono attività didattico-educativa;

3. La copertura delle riduzioni e delle esenzioni previste dai precedenti commi 1 e 2 è disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

4. La tariffa è ridotta del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per i titolari di pubblici esercizi che provvedono a rimuovere dai locali tutte le slot machine e le videolottery. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare dichiarazione di variazione allegando apposita documentazione comprovante l'avvenuta rimozione. Tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e sarà concessa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo stanziare nel bilancio annuale di previsione. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. Sono esenti dalla tassa le sole utenze domestiche dei soggetti passivi, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 3.000,00. Tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e sarà concessa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo stanziare nel bilancio annuale di previsione. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

6. Sono esenti dalla tassa i soggetti passivi che avviano una nuova attività di impresa nei settori dell'industria, artigianato, commercio, turismo e servizi sul territorio comunale di Giovinazzo o che aprono una nuova unità locale operativa. Le attività devono avere il carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti. L'agevolazione spetta in relazione all'immobile sito nel Comune di Giovinazzo presso il quale

l'impresa ha la propria sede operativa. Tale agevolazione ha durata limitata ai primi tre anni di attività di impresa o di lavoro autonomo. Al fine di determinare il termine di decorrenza dell'esenzione si farà riferimento alla data di iscrizione al Registro imprese della C.C.I.A.A. di Bari. L'agevolazione cessa di avere efficacia:

- a) a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo;
- b) ove l'attività cessi prima dei tre anni dal suo inizio ovvero non sia esercitata per almeno 6 mesi per ciascun anno solare.

Restano pertanto escluse dalle agevolazioni:

- a) le attività che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro un anno dalla sua precedente cessazione;
- b) le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova;
- c) le attività considerate come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio attività:
 - acquisto o affitto d'azienda;
 - successione o donazione d'azienda;
 - operazione di trasformazione;
 - operazione di scissione e fusione d'azienda.

Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare dichiarazione di variazione allegando apposita documentazione comprovante l'avvenuta apertura dell'attività. Tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e sarà concessa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo stanziare nel bilancio annuale di previsione. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

7. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

8. Qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di immobili, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari, l'organo collegiale al quale è riconosciuto potere regolamentare, può istituire ulteriori agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni. In caso di urgenza la relativa deliberazione può essere assunta dalla Giunta Comunale con obbligatoria successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale. La copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Vigè il divieto di cumulo tra più riduzioni o agevolazioni. È applicabile una sola riduzione o agevolazione, individuata tra quelle più favorevoli al contribuente.

TITOLO V — DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della stessa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze, non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 - Dichiarazione di attivazione

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale e di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
 - b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati
 - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza, il codice ATECO;
 - e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) Il codice utente e il codice utenza;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
5. Nel caso di occupazione congiunta da parte di più occupanti un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. Se i soggetti di cui al comma 2 non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richieste di cambi di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la **dichiarazione nel** termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le indicazioni per reperire la Carta di qualità nei siti istituzionali.

Art. 30 - Dichiarazione di variazione e cessazione

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondente alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'art. 238, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascuno anno.
3. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) I dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. L'ufficio competente del Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
8. Nel caso di occupazione congiunta da parte di più occupanti un'unità immobiliare, la dichiarazione di variazione e cessazione ai fini TARI può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
9. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di variazione e cessazione ai fini TARI, gli stessi soggetti di cui al comma 2 dell'art. 24 e se questi non vi adempiono l'obbligo deve essere assolto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 31 –Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 35.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 1117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 33. Accertamento

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il concessionario può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- a) del contribuente;
 - b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d) della tariffa applicata e relativa deliberazione.
5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
- a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di novanta giorni dalla data della sua commissione;
 - c) a un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;
 - d) a un settimo del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito entro due anni dalla data della sua commissione;
 - e) a un sesto, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito oltre due anni dalla data della sua commissione;
8. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Art. 35. Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale.
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero secondo le ulteriori modalità di pagamento previste dalle norme.
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di marzo, maggio, settembre e dicembre, ove non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe.
4. Le rate sono determinate applicando:
 - a) a quelle scadenti nei mesi di marzo, maggio, settembre (1^a, 2^a e 3^a rata – acconti -) l'75% della TARI annuale calcolata utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente;
 - b) alla quarta rata (saldo/conguaglio), ovvero quella con scadenza a dicembre, le tariffe approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a saldo della TARI dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già determinato con le tre rate d'acconto.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria e sono corredati dalla modulistica che permette il pagamento in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
7. Decorsi i termini di pagamento degli avvisi bonari di liquidazione senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con la notifica dell'atto di sollecito, per il pagamento entro 30 giorni in unica soluzione dell'importo ancora dovuto, con addebito delle sole spese di notifica.
8. Decorsi i termini di pagamento del sollecito, di cui al comma precedente, senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con la notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del Legge 160/2019, con maggiorazione di sanzioni, interessi e spese.
9. Il Comune può, in alternativa alla modalità di cui ai commi precedenti, decorsi i termini di pagamento dell'invito di pagamento di cui al comma 1 senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, procedere con la notifica dell'atto di sollecito per il pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione dell'importo ancora dovuto, con addebito delle sole spese di notifica e contestuale atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.
10. L'avviso bonario di liquidazione, l'atto di sollecito e l'accertamento esecutivo sono determinati sulla base dei dati risultanti al Comune (numero di componenti, categorie, superfici, periodi di detenzione, ecc.).

Art. 36 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:
 - a) Utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) Ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, accertate dai servizi sociali dell'ente;
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i relativi documenti di riscossione per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 50,00 euro.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. L'ulteriore rateizzazione delle rate previste per l'acconto non può avere scadenza successiva a quella prevista per il saldo; l'ulteriore rateizzazione del saldo non può avere scadenza successiva ai 3 mesi dalla scadenza del medesimo saldo, ossia non può avere durata superiore rispetto al termine di scadenza previsto dal regolamento per la prima rata di acconto dell'anno successivo.
6. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

7. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 37. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. In caso di riconoscimento di agevolazioni/riduzioni/esenzioni, non si dà corso alla procedura di rimborso qualora il contribuente abbia già eseguito il pagamento spontaneo della tassa, ad eccezione dei casi in cui il contribuente abbia assolto correttamente agli obblighi dichiarativi o di istanza nei modi e nei termini di legge e/o di regolamento.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 4 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 40. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI — Disposizioni finali e transitorie

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Ai sensi dall'articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
4. In sede di prima applicazione, per l'anno 2020 la tassa sarà riscossa in quattro rate trimestrali scadenti il 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio 2021, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2020.

**Categorie utenze non domestiche
di cui alle tabelle 3 e 4 del D.P.R. 27/4/1999 n. 158.**

	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club